



COMUNE DI MONTEVIALE

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL PREFABBRICATO SITO IN VIA GIOVANNI XXIII DA CEDERE IN COMODATO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI MONTEVIALE

Approvato con delibera di C.C. n. 20 del 13.03.1995

Modificato con delibera di C.C. n. 9 del 26.04.2022

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale di Monteviale n. 30 in data 1 giugno 1994 è stata approvata una bozza di convenzione tra il Comune di Monteviale e l'Associazione Nazionale Alpini – Gruppo di Monteviale per l'installazione di un manufatto prefabbricato e relativi impianti tecnologici, per la sistemazione della circostante area verde, nonché per la cessione in comodato dello stesso prefabbricato;
- che la suddetta convenzione è stata sottoscritta in data 12 ottobre 1994 dal Segretario Comunale, dott. Domenico Bellinvia e dal Presidente del Gruppo Alpini sig. Augusto Toldo (Rep. S.C. n. 37);
- che l'art. 7, ultimo comma, della menzionata convenzione prevede: "Le modalità attuative per l'utilizzo del prefabbricato saranno indicate in apposito regolamento, a cui si rimanda";

CONSIDERATO che occorre, pertanto, disciplinare l'utilizzo del prefabbricato da destinare esclusivamente, (come la stessa convenzione dispone), a sede del Gruppo Alpini di Monteviale ed a sala riunioni per i gruppi di volontariato;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 13.03.1995 con oggetto: "Esame ed approvazione regolamento per l'utilizzo del prefabbricato sito in Via Giovanni XXIII da cedere in comodato all'Associazione Nazionale Alpini - gruppo di Monteviale";

RICHIAMATO il contratto di comodato di cui al Rep. 125, sottoscritto in data 03.03.2022, in ottemperanza a quanto stabilito con D.C.C. n. 2 del 08.02.2022

tutto ciò premesso e considerato, si stabilisce:

1. si recepisce e si conferma tutto quanto già contenuto e descritto nella convenzione stipulata in data 12 ottobre 1994 tra il Comune di Monteviale ed il Gruppo Alpini di Monteviale, che si rimette in allegato al presente regolamento sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale;
2. il Gruppo Alpini di Monteviale potrà servirsi continuativamente del prefabbricato per utilizzarlo esclusivamente quale sede della propria associazione, secondo le regole già fissate nell'allegata convenzione e le norme del futuro contratto di comodato;
3. le Associazioni presenti in Monteviale potranno richiedere al Comune di Monteviale l'uso temporaneo del fabbricato tenuto in comodato dal Gruppo Alpini di Monteviale per lo svolgimento di attività collegate agli scopi sociali. I privati cittadini potranno chiedere l'uso temporaneo del suddetto fabbricato per ricorrenze, celebrazioni ed incontri. Il fabbricato potrà essere usato temporaneamente dai richiedenti soltanto per gli scopi sopra riportati;
4. Nella richiesta, indirizzata al Sindaco di Monteviale, dovranno essere indicati:
 - a) denominazione dell'Associazione con cognome e nome, indirizzo e recapiti telefonici ed eventuale email del suo legale rappresentante;
 - b) ove privato, cognome e nome, indirizzo e recapiti telefonici ed eventuale email del richiedente;

c) motivo della richiesta, specificando modalità, data e ore in cui verrà utilizzato il fabbricato.

La richiesta dovrà pervenire almeno quindici giorni prima della data fissata per l'utilizzo del fabbricato.

5. L'uso del fabbricato potrà essere concesso, di norma, per un periodo non superiore a due giornate alla settimana. La relativa istanza dovrà sempre contenere il preventivo consenso scritto del Gruppo Alpini.

L'autorizzazione comunale per l'uso del fabbricato sarà trasmessa al richiedente e al Gruppo Alpini almeno sette giorni prima della data fissata per l'utilizzazione del fabbricato.

Il Comune di Monteviale si riserva in ogni caso la facoltà insindacabile di assentire o meno dell'uso temporaneo del fabbricato e così pure di revocarlo successivamente, sentito il Gruppo Alpini.

6. Le spese derivanti dall'uso temporaneo del fabbricato (custodia, pulizia, energia elettrica, riscaldamento, acqua ed altre eventuali) saranno a carico dell'utilizzatore.

Le suddette spese e le modalità per l'uso del fabbricato dovranno essere convenute tra chi ne fa richiesta ed il Gruppo Alpini di Monteviale.

Il Gruppo Alpini di Monteviale, quale comodatario del fabbricato, rimane in ogni caso, unico responsabile nei confronti del Comune di Monteviale del corretto utilizzo dell'immobile da parte dei richiedenti temporanei.

7. Il Comune di Monteviale è espressamente esonerato da ogni responsabilità civile, amministrativa e da qualunque altra ne derivasse dall'utilizzo del prefabbricato.

Il presente regolamento entrerà in vigore non appena il prefabbricato di cui trattasi sarà ceduto in comodato al Gruppo Alpini ed avrà durata fino alla scadenza del termine del comodato.

Allegato A

REP. S.C. N. 37



COMUNE DI MONTEVIALE

PROVINCIA DI VICENZA

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MONTEVIALE E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI GRUPPO DI MONTEVIALE PER L'INSTALLAZIONE DI UN MANUFATTO PREFABBRICATO E RELATIVI IMPIANTI TECNOLOGICI E SUA CESSIONE IN COMODATO



Toldo Augusto



L'anno millenovecentonovantaquattro, il giorno dodici del mese di ottobre tra il Comune di Monteviale nel prosieguo indicato come "Comune", rappresentato dal Segretario Comunale, Dr. Domenico Bellinvia, giusta deliberazione consiliare n. 30 del 14.06.1994, esecutiva ed il Gruppo Alpini di Monteviale dell'Associazione Nazionale Alpini, nel prosieguo indicato come "Gruppo Alpini", rappresentato dal Presidente Sig. Toldo Augusto;




PREMESSO:

- che il Comune è proprietario di un'area sita in questa Via Giovanni XXIII, indicata nel P.R.G. quale zona "F" (area di interesse collettivo), normativamente regolata dall'art. 50 delle Norme Tecniche di Attuazione ed individuata quale intervento 86.
- Il codice d'intervento 86, anche se non indicato nelle Norme Tecniche di Attuazione, è assimilabile al contenuto dell'art. 50 Z.T.O. in quanto prevede esplicitamente la destinazione e l'utilizzo a parco urbano o di quartiere, a parco attrezzato ed in ogni caso ad esso riconducibile in base all'art. 1 (capo I) della Legge n. 1/1978;

Bellinvia

Domenico



1) che per il miglior utilizzo dell'area e per la sua sistemazione ai fini di interesse collettivo, è stato approvato un progetto, a firma dell'ing. Ivano Cavestro di Vicenza, per l'importo di spesa di L. 85.720.967.=, che prevede: _____

- 1) l'allestimento di un manufatto prefabbricato in legno da destinare a fini pubblici (sala di riunioni per i gruppi di volontariato);
- 2) la realizzazione dei relativi impianti tecnologici; _____
- 3) sistemazione del verde pubblico (realizzazione di un "percorso vita" e di un adeguato arredo arboreo a parco) e manutenzione dello stesso con interventi mensili - stagionali; _____

- che il Gruppo Alpini ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire i lavori così progettati alle condizioni di seguito indicate: _____

TUTTO CIO' premesso, si conviene quanto segue: _____

ART. 1

(Esecuzione del progetto).


Il Gruppo Alpini si impegna a realizzare, a proprie spese, il progetto per l'installazione di un manufatto prefabbricato e relativi impianti tecnologici, nonché per la sistemazione dell'area verde, in conformità agli elaborati progettuali approvati dal Comune. Il Comune resta estraneo a tutti i rapporti che, per la realizzazione del suddetto progetto, verranno posti in essere tra il Gruppo Alpini ed eventuali appaltatori, fornitori o terzi in genere; _____

ART. 2

(Direzione dei lavori).


I lavori previsti dal suddetto progetto saranno diretti dall'ing. Ivano Cavestro

Roberto Augeri



Roberto Augeri

Roberto Augeri



di Vicenza. _____

ART. 3

(Termini di ultimazione dei lavori).

I lavori progettati, salvo motivate proroghe, saranno ultimati entro 500 giorni dalla firma della presente convenzione. _____

ART. 4

(Collaudo).

Le opere realizzate in attuazione del progetto esecutivo suddetto dovranno essere collaudate in conformità alla normativa applicabile alle strutture di cui trattasi. _____

ART. 5

(Assicurazioni).

Il Gruppo Alpini si obbliga a tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità per i danni a terzi derivanti dall'esecuzione dei lavori progettati. _____

Il Gruppo Alpini dovrà provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di assicurazioni ed infortuni sul lavoro, sollevando espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.

ART. 6

(Concorso finanziario del Comune).

Il Comune si assume l'onere di spesa riguardante le prestazioni professionali dell'ing. Ivano Cavestro, quantificato in complessive L. 2.420.000.= _____


Il Comune procederà alla liquidazione dell'importo di L. 5.000.000.= all'avvenuta esecuzione dei relativi lavori, attestata dal Direttori dei Lavori. =

Felice Dugue



Bellia

Trucchi



Il Gruppo Alpini dal canto suo si impegna: _____

a) giustificare l'impegno della somma assegnata, tramite idonea documentazione; _____

b) a non porre a carico del Comune altro onere, oltre quello indicato nel presente articolo, pena il mancato riconoscimento da parte del Comune.

ART. 7

(Comodato del fabbricato).

Il prefabbricato di cui trattasi, ad intervento ultimato e reso abitabile, sarà ceduto in comodato al Gruppo Alpini per essere destinato a sede dello stesso Gruppo. _____

Il comodato avrà la durata di 50 anni, decorrenti dalla data del certificato di abitabilità del prefabbricato allestito. _____

Il Gruppo Alpini non può concedere a un terzo il godimento del prefabbricato senza il consenso espresso del Comune. _____

Il Gruppo Alpini, a richiesta del Comune, si impegna a concedere ad altra associazione di volontariato il godimento temporaneo del prefabbricato. =

Le modalità attuative per l'utilizzo del prefabbricato saranno indicate in apposito regolamento, a cui si rimanda. _____

ART. 8

(Spese di manutenzione e gestione del prefabbricato e dell'area verde).

Sono a carico esclusivo del Gruppo Alpini tutti i canoni, diritti, tariffe per la fornitura di acqua, energia elettrica ed altri servizi, nonché quant'altro necessario per l'utilizzo del prefabbricato oggetto del comodato e per la sua custodia conservazione e manutenzione. _____

Toloto Dugno



Bellinzona

Provincio

MONTEVALE

Sono sempre a carico esclusivo del Gruppo Alpini tutte le spese inerenti gli interventi di manutenzione sull'area di verde attrezzato che accoglie il prefabbricato ed indicata nel progetto dell'ing. Ivano Cavestro, sopra citato.

ART. 9

(Rinvio agli artt. 1803 e seguenti del Codici Civile).

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa espresso rinvio, per i rapporti derivanti dal comodato, agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile.

ART. 10

(Risoluzione della convenzione).

Per gravi o ripetute violazioni degli obblighi previsti dalla presente convenzione, il Comune, previa diffida espressa, ne promuoverà la risoluzione, senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa eventualmente competere al Comune medesimo, anche a titolo di risarcimento danni.

IL SEGRETARIO COMUNALE - IL PRESIDENTE GRUPPO ALPINI

Dr. Domenico Bellinvia

Toldo Augusto

Domenico Bellinvia

Toldo Augusto



Bellinvia
Domenico

La presente copia, composta di N. 5 fogli, è conforme all'originale emesso da questo Ufficio.

Montevalle, il 13 MAR. 1995



IL SEGRETARIO COMUNALE

Domenico Bellinvia


Verbale letto, approvato e sottoscritto:

IL CONSIGLIERE ANZIANO


REP. 139




IL PRESIDENTE





IL SEGRETARIO COMUNALE


Bellinzola

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi.
addi, 24.03.1995

IL SEGRETARIO COMUNALE



Bellinzola Sr. Domenico
